


Una recente sentenza del Giudice delle leggi ribadisce, come più volte sottolineato da queste righe, che l'organizzazione del servizio farmaceutico va ascritta alla competenza concorrente di Stato e Regioni. Nel rispetto dei relativi limiti

A CURA DELLO STUDIO
DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA



Una voce in piazza

Non è da ieri che questo Osservatorio legale insiste sulla ripartizione delle competenze legislative concorrenti dello Stato e delle Regioni previsto dall'articolo 117 della Costituzione in materia di farmacia ovvero di *servizio farmaceutico* affidato al *sistema farmacia*, qua-

le *unicum di professione-struttura-servizio* che garantisce un momento decisivo dell'intervento sanitario - condiviso ovvero autonomo rispetto all'intervento medico - *a tutela di un diritto di libertà e di un dovere di salute*, del pari postulata in termini perentori dalla Costituzione: articoli 3

(principio d'uguaglianza), 32 (principio di sicurezza sociale), 41 (principio di libertà economica finalizzata) e 97 (principio di ragionevolezza). Tale ripartizione è stata ribadita in tema di continuità territoriale del servizio farmaceutico (Corte Costituzionale, 4 febbraio 2003, n. 27) e di procedure



concorsuali (Corte Costituzionale, 28 dicembre 2006, n. 448), così da far suggerire l'assioma secondo cui l'ordinamento del *sistema farmacia* attribuisce alla legislazione statale di principio l'*an* e il *quid*, e alla legislazione regionale di dettaglio il *quomodo* e il *quando* della sua regolamentazione (vedi *Punto Effe* n. 1/2007: *La resistenza ha resistito*).

LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

Detto aforisma è stato testualmente recepito in una recente sentenza del Giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 14 dicembre 2007, n. 430) che fissa il principio generale secondo cui «*ai fini del riparto della competenza legislativa, la materia dell'organizzazione del servizio farma-*

ceutico va ricondotta al titolo della "tutela della salute" ed ascritta alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, a norma dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione (introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001).

La complessa regolamentazione pubblicitica della attività economica di dispensazione dei farmaci mira infatti ad assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista (con la conseguenza che) la potestà legislativa regionale (di dettaglio) in tale materia di sanità pubblica si esercita entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione (di principio) dello Stato, ed il rapporto tra norma di principio e norma di dettaglio va inteso nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi, né la specialità delle prescrizioni normative statali vale di per sé ad escludere il carattere di principio di tali norme, qualora esse risultino legate al principio stesso da un evidente rapporto di essenzialità e di necessaria integrazione».

FARMACIE E PARAFARMACIE

Il principio è stato poi calato in materia di dispensazione del farmaco nelle farmacie e nelle parafarmacie, così da far ritenere (nella stessa sentenza) che «*non è fondata la questione di legittimità costituzionale*

dell'articolo 5, comma 2 della Legge n. 248/2006 che, nello stabilire la possibilità di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione (Otc) negli esercizi commerciali della Grande distribuzione organizzata (Gdo) durante gli orari d'apertura degli stessi, ma nell'ambito di un apposito reparto e con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine professionale (restando vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo), si pone come una norma di principio a tutela della salute, che è ascrivibile alla competenza dello Stato, nella ripartizione delle competenze concorrenti con le Regione, la cui normativa di dettaglio si esercita entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa legislazione dello Stato a norma dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione».

UN ADAGIO MOLTO FAMILIARE

Rimane da dire che il Giudice delle leggi non ne ha fatto solo una questione di competenza legislativa, ma ha ribadito l'aspetto teleologico del *sistema farmacia* attraverso l'inciso manipolatore secondo cui «*la complessa regolamentazione pubblicitica della attività economica di dispensazione dei farmaci mira a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, rimanendo solo marginale l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista*».

Il postulato non è certo una novità per chi ha familiarità con gli adagio di questo Osservatorio legale, (talora) clamante nel deserto, meglio nelle piazze d'Italia.

